



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# **Bollettino**

Settimanale

Anno XXXVI - n. 30

**Pubblicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
27 luglio 2026**



## SOMMARIO

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE                                                                                                | 5  |
| <b>I808C - GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY<br/>    MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE REKEEP</b> |    |
| <i>Provvedimento n. 32014</i>                                                                                                        | 5  |
| OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE                                                                                                         | 10 |
| <b>C12751 - CONAD ADRIATICO/RISTO CASH &amp; CARRY-EUROCISETTE-CISETTE PIÙ SETTE</b>                                                 |    |
| <i>Provvedimento n. 32013</i>                                                                                                        | 10 |



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **I808C - GARA CONSIP FM4/ACCORDI TRA I PRINCIPALI OPERATORI DEL FACILITY MANAGEMENT - RIDETERMINAZIONE SANZIONE REKEEP** *Provvedimento n. 32014*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le "Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/90" ("Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27646, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.), Romeo Gestioni S.p.A., C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), Exitone S.p.A., Kuadra S.r.l., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di facility management (quarta edizione, gara FM4);

VISTO, in particolare, che, con il Provvedimento citato è stata irrogata alla società Rekeep S.p.A. una sanzione pari a 91.612.653,90 euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020, con la quale è stato in parte accolto il ricorso presentato da Rekeep, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione alla stessa irrogata;

VISTI, in particolare, i parametri individuati dal giudice amministrativo per la rideterminazione dell'importo della sanzione citata nonché il rinvio operato all'Autorità per la nuova quantificazione della stessa;

VISTO il provvedimento n. 28422 del 20 ottobre 2020 con cui l'Autorità, in esecuzione della sentenza sopra citata, ha rideterminato la sanzione nei confronti di Rekeep in misura pari a 79.800.000 euro (settantanovemilioniottocentomila euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1234 del 17 febbraio 2026 che ha accolto l'appello proposto da Rekeep e, in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 8780 del 3 maggio

2024, ha annullato il provvedimento dell'Autorità n. 28422 del 20 ottobre 2020 di rideterminazione della sanzione;

VISTO, in particolare, che nella sentenza citata il giudice ha affermato che «[...]l'operazione bifasica che l'Autorità avrebbe dovuto realizzare constava: - di un primo intervento con il quale, meccanicamente, avrebbe dovuto riportare e conteggiare il coefficiente di gravità della condotta nella misura del 15% (e non dell'originario 22,5% applicato) - così riformulata la sanzione a essa l'Autorità avrebbe dovuto sottrarre (e non eliminare) l'entry fee "dall'importo base della sanzione come sopra rideterminato" [...]»;

VISTO inoltre che nella sentenza n. 1234 del 17 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha ordinato all'Autorità di "procedere alla corretta esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio, Sez. I, 27 luglio 2020 n. 8777, in contraddittorio con la società Rekeep S.p.A., entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione";

VISTO il proprio provvedimento del 10 marzo 2026, n. 31885, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione nei confronti di Rekeep S.p.A., in contraddittorio con la società e in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato;

VISTO E CONSIDERATO quanto rilevato da Rekeep S.p.A. nell'audizione del 15 aprile 2026;

VISTA la comunicazione del termine infra procedimentale di chiusura della fase istruttoria trasmessa a Rekeep il 27 maggio 2026, in cui venivano illustrate le modalità di rideterminazione della sanzione e la relativa quantificazione, nonché fissata al 15 giugno 2026 la data di chiusura della fase istruttoria relativa al caso I/808C;

VISTA la memoria di Rekeep del 16 giugno 2026;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LA PARTE**

1. Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A., di seguito anche "Rekeep") è una società attiva nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili e alle infrastrutture urbane, con particolare riferimento ai servizi tecnico-manutentivi (conduzione e manutenzione di impianti termici, elettrici, idraulici, di climatizzazione, ecc.), ai servizi di pulizia e sanificazione e ai servizi ausiliari (quali la cura del verde, il controllo accessi, il portierato e la reception), nonché anche ai servizi di property management legati alla proprietà di un immobile.

## **II. IL PROVVEDIMENTO I808 E IL PROVVEDIMENTO DI RIDETERMINAZIONE**

2. Con il proprio provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27646 (di seguito anche il Provvedimento) l'Autorità ha accertato che le società Rekeep S.p.A. (già Manutencoop Facility Management S.p.A.), Romeo Gestioni S.p.A., C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Consorzio Stabile Energie Locali S.c. a r.l., Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), Exitone S.p.A., Kuadra S.r.l., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile - Manital S.c.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), avente ad

oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi di facility management (quarta edizione, gara FM4);

3. La sanzione irrogata a Rekeep con il Provvedimento era pari a 91.612.653,90 euro.
4. La sentenza del TAR Lazio n. 8777 del 27 luglio 2020 ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Rekeep, limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione alla stessa irrogata con il provvedimento finale del caso “rinviando all’AGCM per la nuova, concreta quantificazione di essa alla luce delle indicazioni di cui alla parte motiva.”
5. In esecuzione della sentenza del TAR Lazio 27 luglio 2020, n. 8777, con provvedimento 20 ottobre 2020, n. 28422, la sanzione irrogata a Rekeep è stata rideterminata dall’Autorità applicando un coefficiente di gravità pari al 15%, in luogo di quello originariamente applicato del 22,5% ed eliminando dal computo dell’importo base della sanzione l’entry fee precedentemente prevista nella misura del 15%. Di conseguenza, la sanzione così rideterminata per la società Rekeep S.p.A. è risultata pari a 79.800.000,00 euro.

### III. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

6. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 17 febbraio 2026, n. 1234, ha accolto l’appello proposto da Rekeep avverso il provvedimento di rideterminazione della sanzione adottato dall’Autorità e ha ordinato alla stessa, nei limiti indicati in motivazione, di rideterminare la sanzione da irrogare a Rekeep.
7. In particolare, nella sentenza citata il giudice ha affermato che «[...] l’operazione bifasica che l’Autorità avrebbe dovuto realizzare constava: - di un primo intervento con il quale, meccanicamente, avrebbe dovuto riportare e conteggiare il coefficiente di gravità della condotta nella misura del 15% (e non dell’originario 22,5% applicato) - così riformulata la sanzione a essa l’Autorità avrebbe dovuto sottrarre (e non eliminare) l’entry fee “dall’importo base della sanzione come sopra rideterminato”»; ed ha ordinato all’Autorità di «procedere alla corretta esecuzione della sentenza del TAR per il Lazio, Sez I, 27 luglio 2020 n. 8777, in contraddittorio con la società Rekeep S.p.A.»

### IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

8. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2026, n. 1234, il 10 marzo 2026 l’Autorità, con provvedimento n. 31885, ha avviato il procedimento per l’ulteriore rideterminazione della sanzione irrogata a Rekeep.
9. Nel corso del procedimento Rekeep ha esercitato il proprio diritto di difesa, essendo stata sentita in audizione il 15 aprile 2026.
10. Gli Uffici hanno comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria alla Parte in data 27 maggio 2026. Nella medesima comunicazione, oltre a replicare agli argomenti eccepiti dalla Parte, l’Autorità illustrava le modalità di rideterminazione della sanzione e la relativa quantificazione;
11. Il 15 giugno 2026 Rekeep ha trasmesso una memoria.

## V. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

**12.** Nel corso dell'audizione tenutasi il 15 aprile 2026 e nella successiva memoria del 16 giugno 2026 Rekeep ha illustrato le proprie considerazioni in merito alla pronuncia del Consiglio di Stato sopra riportata, nonché esposto alcune osservazioni su ulteriori aspetti che la stessa ritiene debbano essere considerati ai fini della quantificazione della sanzione.

**13.** L'applicazione dei criteri indicati dal giudice porterebbe, a detta della Parte, alla rideterminazione della sanzione che, sulla base di un mero calcolo aritmetico, dovrebbe essere ridotta a 67.830.000 euro; tuttavia, secondo Rekeep dovrebbe anche essere valutata la congruità di tale importo rispetto alle attuali condizioni economiche della società, con conseguente determinazione di una sanzione di importo inferiore a 67.830.000 euro.

## VI. VALUTAZIONI E RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

**14.** Come osservato dalla stessa Parte, il giudice ha individuato in modo puntuale i criteri di calcolo dell'importo da rideterminare, la cui applicazione conduce a risultati univoci, non oggetto di contestazione.

Pertanto, si ritiene di poter procedere a rideterminare la sanzione come segue:

- al valore delle vendite individuato nel provvedimento di chiusura del caso I808, pari a € 532.000.000, deve applicarsi un coefficiente di gravità del 15%;
- dall'importo ottenuto, pari a € 79.800.000, deve poi sottrarsi il 15% (pari a € 11.970.000), ossia il valore corrispondente all'entry fee che in occasione della prima rideterminazione era stata semplicemente eliminata dal calcolo della sanzione;
- in tal modo, a valle della rideterminazione, si ottiene una sanzione per Rekeep pari a € 67.830.000.

**15.** La rideterminazione così operata, coincidente con quella prospettata dalla Parte, consente la piena ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato che, in disparte la sottrazione dell'entry fee di cui sopra, ha per il resto confermato gli altri criteri di calcolo utilizzati dall'Autorità. Pertanto, anche alla luce del fatto che in caso di rideterminazione della sanzione il titolo da cui sorge l'obbligazione è comunque l'originario provvedimento sanzionatorio<sup>1</sup>, non può accogliersi la richiesta della Parte di ridurre ulteriormente l'importo della sanzione alla luce di circostanze sopravvenute al provvedimento originario conclusivo dell'istruttoria I808.

**16.** In conclusione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e a seguito del contraddittorio con Rekeep, si ritiene di procedere a rideterminare la sanzione, per un importo finale pari a € 67.830.000.

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare a Rekeep S.p.A. per la violazione accertata nell'importo di 67.830.000,00 euro (sessantasettemilioniottocottotrentamila euro);

---

<sup>1</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2025, n. 3603. A ciò si aggiunga che, come chiarito da Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2020, n. 7874, la situazione da tenere in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione è quella esistente al momento dell'adozione del provvedimento che accerta l'illecito.



## DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare a Rekeep S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 27646 del 17 aprile 2019, è quantificata nella misura di 67.830.000,00 € (sessantasettemilioniottocentotrentamila euro);

La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere pagata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro), a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del Provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

LA PRESIDENTE *f.f.*  
*Elisabetta Iossa*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12751 - CONAD ADRIATICO/RISTO CASH & CARRY-EUROCISETTE-CISETTE PIÙ SETTE**

*Provvedimento n. 32013*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 luglio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 31815 del 20 gennaio 2026 con la quale è stata autorizzata l'Operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione, da parte di Conad Adriatico Soc. Coop. (di seguito, "Conad Adriatico"), di undici punti vendita di proprietà di Risto Cash and Carry S.r.l. e delle sue controllate, condizionatamente all'esecuzione di misure rimediali di cui ai punti *a)* e *b)* della delibera;

VISTA l'istanza dell'8 giugno 2026, e la successiva comunicazione integrativa del 22 giugno 2026, con la quale Conad Adriatico ha richiesto all'Autorità di indicare se il divieto di cui al punto *b)* di stipulare per dieci anni contratti di affiliazione o somministrazione con i punti vendita oggetto delle misure impedisca la sottoscrizione di un contratto di affiliazione con Conad Adriatico per la riconversione del punto vendita a insegna *[omissis]*\* in un Pet Store Conad;

VISTE l'istanza del 30 giugno 2026 e la successiva comunicazione integrativa del 3 luglio 2026, con le quali Conad Adriatico ha richiesto, su istanza dell'affiliato *[omissis]*, di modificare la misura di cui al punto *b)* del dispositivo della delibera, procedendo alla risoluzione del contratto di affiliazione relativo al punto vendita a insegna *[omissis]*, in luogo del punto vendita a insegna *[omissis]*;

CONSIDERATO che il tenore letterale del dispositivo al punto *(b)* prevede che "per il periodo di dieci anni dalla data di autorizzazione dell'Operazione, Conad Adriatico non potrà stipulare, con i suddetti punti vendita, nuovi contratti, comunque denominati, di affiliazione o somministrazione o aventi medesima natura", senza dunque alcuna limitazione riferita alla tipologia di *format* commerciale o al mercato merceologico oggetto del contratto di affiliazione;

RITENUTO, pertanto, che il divieto di stipulare nuovi contratti di affiliazione per il periodo di dieci anni con i punti vendita oggetto delle misure rimediali – non prevedendo alcuna limitazione in termini di tipologia di *format* commerciale o di mercato del prodotto – osti alla prospettata sottoscrizione di un nuovo contratto di affiliazione o somministrazione con Conad Adriatico per la riconversione del punto vendita *[omissis]* in Pet Store Conad;

CONSIDERATO che l'istanza di Conad Adriatico di modifica della suddetta misura rimediale è pervenuta su impulso dell'affiliato il quale ha espresso il proprio "consenso alla risoluzione del

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

*contratto di affiliazione relativo al punto di vendita di [omissis], in luogo di quanto già concordato e relativo al punto di vendita di [omissis].”;*

CONSIDERATO che l’istanza di sostituzione del punto vendita a insegna *[omissis]*, con il punto vendita a insegna *[omissis]*, risulta idonea a conseguire effetti equivalenti rispetto alla misura originariamente prevista ai fini della rimozione delle criticità concorrenziali individuate nella delibera n. 31815 del 20 gennaio 2026, in quanto determina un impatto sostanzialmente identico sugli indici di concentrazione (quote di mercato e indice HHI) e sugli indicatori di prossimità concorrenziale (*diversion ratio* e GUPPI);

RITENUTO, pertanto, che i due punti vendita sono equivalenti nella loro idoneità a risolvere i problemi concorrenziali di cui alla delibera n. 31815 del 20 gennaio 2026;

tutto ciò premesso e considerato

#### DELIBERA

a) di modificare il punto *b)* della delibera n. 31815 del 20 gennaio 2026, imponendo, in accoglimento dell’istanza di Conad Adriatico, la risoluzione del contratto di somministrazione in essere con *[omissis]* per il punto vendita a insegna *[omissis]*, in luogo del punto vendita a insegna *[omissis]*;

b) la risoluzione del contratto per il suddetto punto vendita a insegna dovrà inderogabilmente intervenire, a prescindere della forma negoziale utilizzata, entro il *[omissis]*, in luogo del *[omissis]*, con efficacia al massimo entro il *[omissis]*.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

LA PRESIDENTE *f.f.*  
*Elisabetta Iossa*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXXVI- N. 30 - 2026

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---